

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2254

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI CAPUA, NARDONE, TATTARINI, OLIVERIO, PAOLONI,
DI FONZO, ROTUNDO, MONTECCHI, MAGDA NEGRI, PROCACCI,
DI STASI, ZANI, MASTROLUCA**

Norme per assicurare la continuità dei finanziamenti
comunitari nel settore agricolo

Presentata il 21 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — I regolamenti CEE n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92, del Consiglio, del 30 giugno 1992, sono stati emanati come misure di « accompagnamento » miranti a rendere attuabile, nei modi e nei tempi necessari, l'intera manovra prevista dalla politica agricola comune.

Gli interventi previsti a sostegno della produzione agricola sostenibile e biologica, dei prepensionamenti e della forestazione programmata, si articolano reciprocamente in un progetto complessivo di tutela del mercato, attraverso un riequilibrio tra domanda ed offerta, di salvaguardia dell'ambiente rurale, di immissione nel mondo imprenditoriale agricolo di giovani, e di riagggregazione fondiaria, al fine di incrementare le potenzialità di reddito di

un settore tradizionalmente debole ed esposto.

Le risorse economiche messe a disposizione dalla Unione europea sono state in parte utilizzate ed un ritardo ulteriore nell'adozione dei necessari adempimenti rischia di compromettere la piena applicazione dei regolamenti e l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili.

Con la presente proposta di legge si intende definire una norma in grado non solo di rendere spendibili tutte le risorse accantonate per il 1995, ma anche di rendere continuativo l'intervento per tutto il triennio 1995-1997. Una rapida definizione di tali criteri consentirà al Paese di usufruire di risorse irrinunciabili al fine di una piena attuazione della politica agricola comune.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per assicurare continuità all'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/92, del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e n. 2080/92, del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 1.650 miliardi e, rispettivamente, per l'anno 1995 di lire 550 miliardi, per l'anno 1996 di lire 550 miliardi e per l'anno 1997 di lire 550 miliardi, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), per la copertura della relativa quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

2. L'EIMA eroga gli aiuti di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari individuati con provvedimento delle regioni e delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92, nonché in base ai programmi nazionali approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

ART. 2.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, previa consultazione con le orga-

nizzazioni professionali agricole, individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle misure previste dai citati regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 2080/92.

ART. 3.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, previa consultazione con le organizzazioni professionali e sindacali agricole, approva, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il prepensionamento nel settore agricolo, con priorità per le aree svantaggiate.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

